

# IUS SOLI IUS CULTURAE

Un dibattito sulla cittadinanza dei giovani migranti



neodemos



Isbn 978-88-32003-02-4

Realizzazione grafica a cura di Neodemos.info

# **IUS SOLI IUS CULTURAE**

**Un dibattito sulla cittadinanza dei giovani migranti**

Associazione Neodemos 2017

con il contributo di



# Sommario

<b>Neodemos e il dibattito sulla cittadinanza .....</b>	p. 6
<i>Gian Carlo Blangiardo</i>	
<b>Con lo ius soli nasce la nuova categoria dei minori “scompagnati”... </b>	p. 8
<i>Massimo Livi Bacci</i>	
<b>La cittadinanza negata tra malafede e viltà .....</b>	p. 12
<i>Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini, Chiara Tronchin</i>	
<b>Cittadinanza per i minori: prendere atto del cambiamento .....</b>	p. 14
<i>Chiara Saraceno</i>	
<b>Il No allo ius soli tra fake news e ragioni deboli.....</b>	p. 19
<i>Ferruccio Pastore</i>	
<b>Ius soli e valori: risposte pragmatiche a dubbi legittimi .....</b>	p. 23
<i>Gianpiero Dalla Zuanna</i>	
<b>Rafforzare il capitale umano dei giovani migranti: iniziamo dalla cittadinanza .....</b>	p. 26
<i>Stefano Molina</i>	
<b>Tre considerazioni al margine del dibattito sulla riforma della cittadinanza .....</b>	p. 29
<i>Salvatore Strozza</i>	
<b>Ridurre i tempi per diventare italiani: meglio per tutti, ma soprattutto per i figli degli immigrati! .....</b>	p. 32
<i>Corrado Bonifazi, Cinzia Conti, Massimo Rottino</i>	
<b>Alcuni numeri sulla cittadinanza .....</b>	p. 36
<b>Appendice</b>	
<b>Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.....</b>	p. 40
<b>Legge sulla cittadinanza per i minori fra realtà e falsi miti .....</b>	p. 45
<i>a cura del Sen. Gianpiero Dalla Zuanna</i>	

## Neodemos e il dibattito sulla cittadinanza

Alla fine dello scorso Luglio, quando venne deciso, in Senato, di rinviare all'autunno l'esame del Ddl 2092, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, apparve chiaro che solo un miracolo ne avrebbe permesso l'approvazione prima della fine della legislatura. Sia pur molto raramente i miracoli avvengono, e Neodemos decise, quasi a propiziare l'accadimento, di lanciare un dibattito sulla questione. Dieci studiosi hanno risposto all'appello: i loro contributi sono stati pubblicati su Neodemos e sono raccolti in questo e-book, nel quale si esamina, da diverse angolature, la questione della concessione della cittadinanza agli immigrati.

C'è ancora una flebile fiammella di speranza che la legge possa essere approvata, due anni dopo il passaggio alla Camera a larga maggioranza. Conosciamo bene gli eventi che negli ultimi tempi hanno reso l'opinione pubblica italiana ed europea guardingo, quando non apertamente ostile, nei confronti delle migrazioni: l'ondata di rifugiati dai conflitti; l'aumento della pressione migratoria dal continente africano; il diffondersi degli attacchi terroristici; la crisi economica non ancora appieno riassorbita. Questi processi hanno nutrito l'avversione crescente per le forze della globalizzazione; hanno rafforzato i nazionalismi, i regionalismi, i localismi, i nativismi; hanno esaltato le pulsioni xenofobe e razziste. Al punto che prender partito per una ragionevole revisione della normativa sulla cittadinanza è apparso un atteggiamento pericoloso sotto il profilo del consenso dell'opinione pubblica e dell'elettorato.

Purtroppo il travisamento del reale contenuto del disegno di legge in discussione, operato da alcune forze politiche, ha avuto successo, anche per la dabbenaggine dei sostenitori della legge stessa. Battezzata dello “ius soli”, come se questa fosse la novità e questo principio non fosse già alla base della legge oggi in vigore. Mettendo così in sordina la vera novità, legata allo “ius culturae” o allo “ius scholae”, che riconosce la cittadinanza a chi ha acquisito la cultura del nostro paese ed in essa si riconosce. Il travisamento dei fatti è riuscito a far credere a larga parte del pubblico che basti nascere in Italia per ottenere la cittadinanza, ignorando le tante condizioni restrittive che ne circondano la concessione.

Le legge in discussione è frutto di bilanciamenti e di compromessi, è

sicuramente perfettibile e non soddisfa pienamente – tra le persone ragionevoli – né i più prudenti né i più generosi. Ma è una buona legge, che viene incontro alle aspettative di un gran numero di famiglie e di giovani e giovanissimi, che vivono in Italia con l'intenzione di continuare a viverci e di farne la loro patria adottiva. Ed è una legge utile in un paese che deve basare la difesa del benessere acquisito e le prospettive di crescita non solo sul ricambio biologico – i nati, che però non nascono in numero sufficiente – ma anche su quello sociale, cioè sull'immigrazione. La teoria, ma anche l'osservazione empirica, oltreché il buonsenso, suggeriscono che la buona integrazione, l'inclusione, la piena partecipazione alla vita sociale sono fattori che rendono le migrazioni un gioco a somma positiva. La normativa sulla cittadinanza è uno strumento assai utile per ottenere questo fine e pur con alcune criticità – peraltro messe in luce in questa raccolta – la legge in discussione va nella giusta direzione.

Pubblicato su neodemos.info il 28 luglio 2017

## Con lo ius soli nasce la nuova categoria dei minori “scompagnati”

DI **GIAN CARLO BLANGIARDO**

**A**ttribuire ai minori stranieri la cittadinanza italiana è indubbiamente un segno di attenzione verso le nuove generazioni che arricchiscono il patrimonio demografico italiano, ma non sembra essenziale al fine di garantire quella parità di diritti che, pur con tutti i limiti di una società imperfetta, già esiste del nostro Paese. Al tempo stesso le nuove norme, destinate ad intervenire su una legge – la n.91 del 1992 – che per altro sta dando ottimi risultati anche sul fronte dei minori, rischiano di modificarne l’impostazione “familiare”, introducendo situazioni di disparità, potenzialmente problematiche, tra i membri di una stessa famiglia.

### OGGI IL BAMBINO CAMBIA “STATUS”

Da tempo si sta sviluppando nelle aule parlamentari e nella società italiana un vivace dibattito attorno al progetto di realizzare, in aggiunta alla nota realtà dei minori stranieri il cui tutore familiare è fisicamente assente, i c.d. “minorì non accompagnati”, una nuova categoria di minori, questa volta italiani, destinati ad assumere uno status giuridico che si distacca da quello di coloro che ne hanno la potestà legale.

Ciò accadrebbe in forza della norma, meglio nota come legge sullo ius soli/ius culturae, che mira ad attribuire la cittadinanza italiana ai minori stranieri che siano nati nel nostro Paese o che, giunti da piccoli, vi abbiano studiato, lasciando tuttavia invariato lo status di tutti gli altri membri della loro stessa famiglia: dai genitori, agli eventuali fratelli che non abbiano avuto la fortuna, o la possibilità (magari solo per motivi anagrafici), di condividere la nascita in Italia o l’esperienza di formazione nel nostro sistema scolastico.

Alcuni sostengono che si sia in presenza di una misura atta a favore dell’integrazione della popolazione straniera operando “dal basso”: la generazione dei più giovani recepisce i valori positivi legati al senso di ap-

partenza al Paese e li dissemina contaminando i membri più maturi del nucleo familiare. Una prospettiva che ribalterebbe l’idea, piuttosto condivisa, secondo cui i trasferimenti di conoscenze, di valori e di esperienze circa le regole della vita sociale vanno normalmente lungo una direttrice esattamente contraria: dall’adulto al bambino, non viceversa.

Non a caso, condividendo l’idea che spetti all’adulto/tutore il dovere e la responsabilità di trasmettere ai minori della sua famiglia esperienze e condizioni di vita, che la norma attualmente in vigore aveva a suo tempo previsto la trasmissione automatica “dall’alto” della cittadinanza italiana tra generazioni. Detto in altri termini: riconoscendo nella medesima appartenenza familiare un destino che accomuna i figli ai genitori – quanto meno fino alla maggiore età dei primi – fu stabilito che “*i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano – a loro volta – la cittadinanza italiana* – pur potendovi rinunciare quando maggiorenni (art.14 Legge 91/1992)”.

#### **LE PERFORMANCE DELLA NORMATIVA VIGENTE**

Certamente si tratta di una legge che risale ad un’epoca in cui la popolazione straniera residente in Italia era inferiore a 400 mila unità, mentre oggi supera i 5 milioni, ma per quanto le attuali norme siano datate, i loro effetti sono tutt’altro che scarsi. Il più recente resoconto Istat ci informa che sono stati 202 mila gli stranieri divenuti italiani nel corso del 2016 e in circa 4 casi su 10 si tratta di minori che hanno acquisito la cittadinanza “dall’alto”: per trasmissione dai genitori (art.14), oppure, se nati in Italia e residenti continuativamente, per opzione una volta divenuti maggiorenni.

In valore assoluto nel 2015 (anno per cui si hanno dati comparabili a livello europeo e in Italia si sono registrate 178 mila acquisizioni) questi giovani neocittadini sono stati ben 70 mila – quasi equivalenti al totale dei nati stranieri in Italia in quello stesso anno – e nel panorama dell’Unione Europea il nostro paese risultava già essere il primo per numero di acquisizioni di cittadinanza e il secondo, dopo la Francia, per la percentuale di minori coinvolti. C’è da credere che nel 2016, con un ulteriore aumento del 13% del numero di neocittadini, il primato italiano nell’Ue sia andato ulteriormente consolidandosi.

Viene dunque da chiedersi se sia proprio così necessario rivedere radicalmente una legge che sembra funzionare piuttosto bene, per introdurre cambiamenti normativi che possono persino essere controproducenti per

la coesione familiare degli stessi potenziali beneficiari. Infatti, sul piatto della bilancia c’è, da un lato, l’obiettivo di garantire una parità di diritti che già esiste sul piano formale e per la quale occorre certamente insistere anche sul piano sostanziale, ma non è mettendo in mano il passaporto a un bambino che ciò potrà realizzarsi pienamente nei fatti e nei comportamenti. Dall’altro lato, c’è l’incognita legata al destino di un bambino che è diventato italiano ma vive con genitori e fratelli di altra nazionalità. Che succede se la famiglia emigra altrove? Che relazione si instaura tra familiari di nazionalità diversa? Ci saranno fratelli di serie A e malcapitati di serie B? Che dire poi delle possibili disparità (o soprusi) di genere, laddove convenga mantenere l’originaria cittadinanza limitatamente a bimbi/adolescenti potenzialmente “accasabili” al paese d’origine? Siamo sicuri che i genitori, cui per altro è affidato il compito di attivare la procedura per conto del minore, sia proprio questo che vogliono?

### **QUALI LE CONSEGUENZE DI UNA SOLA POSSIBILE CITTADINANZA?**

Non va per altro dimenticato che non si tratta di ipotizzare qualche caso isolato di “minori scompagnati” dal resto della famiglia. Sono ben 64 i paesi, sui 196 da cui provengono gli stranieri oggi residenti in Italia, che non ammettono la doppia cittadinanza. Vi sono nazioni importanti nel quadro della presenza straniera in Italia, come Cina, Ucraina, Filippine, India, Pakistan, Sri Lanka, Senegal, Tunisia, Nigeria, le cui famiglie immigrate sarebbero largamente esposte a perdere coesione. Se consideriamo che quasi la metà (il 46%) degli stranieri extracomunitari residenti in Italia al 1° gennaio 2017 appartengono a paesi per i quali non è ammessa la doppia cittadinanza, viene da chiedersi se la conquista di uno status che può rendere un bambino “diverso” da genitori e fratelli non sia una forzatura che, per sventolare una parità che già sussiste, finisce per configgere con l’interesse degli stessi minori e delle loro famiglie.

Forse sarebbe meglio, e più rispettoso della libertà e dell’unità familiare, lasciare che ogni minore, finché tale, rimanga entro la sfera protettiva ed educativa della propria famiglia Semmai lavorando affinché il principio che già esiste ed è incontestabile, “i bambini sono tutti uguali”, venga anche pienamente perseguito, operando su regolamenti e procedure infarcite di burocrazia. Nel contempo si potrebbe operare qualche intervento correttivo sull’articolo 4 punto 2 della legge 91/1992 – magari attenuando il vincolo di continuità nella residenza per chi è nato in Italia ed equiparando la nascita alla scolarizzazione per chi vi è giunto da piccolo – ma

lasciando sempre agli stessi interessati, una volta divenuti maggiorenni, la possibilità di decidere la loro appartenenza.

D'altra parte non va neppure escluso che la norma proposta, quand'anche venisse approvata in via definitiva dal Parlamento, possa poi trasformarsi in un "flop". Semplicemente per aver avuto un seguito di richieste del tutto irrilevante da parte delle famiglie straniere; o almeno di quelle entro cui potrebbero nascere le anomalie di cui si è detto e in cui verrebbe a configurarsi la nuova problematica categoria dei "minori scompagnati".

Pubblicato su neodemos.info il 28 luglio 2017

## La cittadinanza negata tra malafede e viltà

DI **MASSIMO LIVI BACCI**

L’approvazione finale, da parte del Senato, del disegno di legge “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” (comunemente e impropriamente noto come legge sullo “ius soli”), votato dalla Camera quasi due anni fa, è stata “rimandata” a settembre. Ma che il linguaggio non inganni: si tratta quasi sicuramente dell’affossamento di un provvedimento lungamente atteso, frutto di delicati compromessi ed equilibri, ma sostanzialmente giusto e positivo. Sarà difficile che si trovi il tempo e la volontà politica per recuperarlo entro la fine della legislatura. Come detto nel titolo, l’affossamento è la conseguenza di malafede e di viltà. La malafede è di coloro che collegano la legge all’attuale ondata di profughi che sbarcano sulle nostre coste. Costoro dipingono la legge in discussione come uno sciagurato provvedimento destinato ad ingigantire questa ondata di disperati, ammaliati dalla prospettiva di generare figli in terra italiana e perciò destinati a diventare automaticamente nostri concittadini. Una legge, dunque, destinata ad inquinare ulteriormente l’identità, la cultura e i valori della nostra società, a eroderne la coesione... se non peggio. Viene taciuto che la legge concederebbe la cittadinanza solo ai figli di immigrati con almeno un genitore titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per la concessione del quale servono, oltre alla legale residenza di almeno 5 anni di uno dei genitori, altre condizioni: un reddito minimo, un’abitazione dignitosa, il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Se queste condizioni non ci sono – e non ci possono essere per i nati da immigrati irregolari o legalmente in Italia da meno di 5 anni – niente cittadinanza italiana.

Siamo di fronte dunque ad uno *ius soli* assai selettivo, o temperato, come si usa dire, che si accompagna ad un’altra via complementare di acquisizione della cittadinanza riservata ai bambini giunti in Italia prima dei 12 anni, e che vi abbiano frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli di scuola. È il cosiddetto *ius culturae*, volto a facilitare l’in-

tegrazione di bambini che in gran maggioranza sono già italianizzati dal sistema scolastico. Una finestra è concessa anche ai ragazzi giunti in Italia dopo i 12 anni, che possono essere naturalizzati dopo una permanenza di 6 anni, e la frequenza di un ciclo scolastico e il conseguimento del titolo conclusivo. Certo è legittimo opporsi alla legge, se questa viene ritenuta troppo generosa, o erronea; ma è colpevole falsarne deliberatamente il contenuto. Questa, appunto, si chiama malafede, che impronta la propaganda anti migratoria di una rumorosa destra italiana.

L'affossamento della legge sta avvenendo anche per la viltà delle forze politiche che siedono in Parlamento che l'hanno sostenuta alla Camera, ma rifiutano di appoggiarla al Senato o che essendosi astenute alla Camera, intendono far lo stesso in Senato (dove, però, l'astensione conta come voto contrario). Fa premio su ogni considerazione di merito, la paura di perdere consensi, dal momento che il vento dei sondaggi mostra un crescente disorientamento dell'opinione pubblica sulla questione migratoria. I tempi non sarebbero "maturi", si dice; l'approvazione della legge attizzerebbe ulteriormente le componenti xenofobe; altre questioni più urgenti (legge di bilancio, legge elettorale) incalzano... occorre ripensare, riconsiderare, correggere. E quindi rimandare, possibilmente alla prossima legislatura.

Come detto all'inizio, la legge in discussione è frutto di bilanciamenti e di compromessi, è sicuramente perfettibile, non soddisfa pienamente – tra le persone ragionevoli – né i più generosi né i più prudenti. Ma è un passo nella giusta direzione, atteso da anni, che fornisce un'opportunità d'integrazione in più ad una collettività di minori stranieri di oltre un milione di persone. Che elimina, per la maggioranza di questi, un elemento di discriminazione rispetto ai loro coetanei autoctoni, compagni di scuola e di vita. Che stringe il legame con la società nella quale vivono e crescono.

Neodemos ha più e più volte mostrato, e speriamo dimostrato, che la società italiana continuerà a lungo ad aver bisogno di migranti. Perché l'immigrazione sia, come deve essere, un gioco a somma positiva, occorre che i meccanismi di integrazione funzionino, e che si eviti la formazione di una società duale con una sottoclasse di immigrati, poveri di risorse e di diritti.

Neodemos, alla vigilia della pausa estiva, sollecita contributi sulla questione della cittadinanza. Il contributo di Gian Carlo Blangiardo, che oggi pubblichiamo, solleva la questione delle possibili situazioni di disparità, potenzialmente problematiche, che la nuova legge – se approvata – introdurrebbe tra i membri di una stessa famiglia. Ci auguriamo che altri interventi siano in arrivo.

Pubblicato su neodemos.info il 15 settembre 2017

## Cittadinanza per i minori: prendere atto del cambiamento

DI *ENRICO DI PASQUALE, ANDREA STUPPINI, CHIARA TRONCHIN*

Dopo un'estate di acceso dibattito, il Senato ha rinviato (all'autunno?) la votazione della proposta di legge in materia di introduzione dello ius soli ([modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91](#)), già approvata due anni fa alla Camera (Settembre 2015). La questione è complessa e coinvolge diverse dimensioni (giuridica, sociale, culturale), ma è innanzitutto una questione identitaria: definendo chi è “Italiano”, si delimita la comunità generando differenze fra “cittadini” e “stranieri”. In un intervento su Neodemos (28 luglio 2017) Livi Bacci si è detto giustamente amareggiato per un rinvio che ha un sapore chiaramente politico. Ma, diciamoci la verità: nella discussione su questa legge aleggia, anche se non emerge mai chiaramente, la preoccupazione che i nuovi cittadini (oggi minori ma domani adulti) possano alterare gli equilibri politici del Paese, divenendo nuovi elettori. È poco probabile: ma sarebbe utile e chiarificatore sapere quanti, del milione di nuovi cittadini emersi nell'ultimo quindicennio, si siano recati effettivamente alle urne per le elezioni politiche ed amministrative.

### IL PERCORSO DELLA RIFORMA TRA FAVOREVOLI E CONTRARI

Il tema della cittadinanza da conferire ai bambini nati sul suolo italiano da genitori stranieri era già stato affrontato nella passata legislatura (2008-2013) dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, che più volte ne avevano auspicato l'introduzione, vista la crescente presenza di bambini nati in Italia da genitori stranieri. Nel 2013 il tema fu riproposto dal Ministro dell'Integrazione Cécile Kyenge, riaprendo un dibattito che ha portato nel settembre 2015 all'approvazione della riforma alla Camera.

I promotori della riforma sostengono che sia anacronistico non concedere la cittadinanza a questi bambini, considerando che sono nati in Italia, hanno frequentato le scuole nel nostro Paese e molto spesso non hanno

mai visitato il Paese dei propri genitori. L'attuale modello, infatti, fu pensato quando l'Italia era un Paese di emigranti: privilegiando il legame di sangue, si intendeva mantenere un legame con i figli degli Italiani emigrati in Argentina, Brasile, Stati Uniti o Australia. Oggi, indubbiamente, le dinamiche demografiche sono radicalmente cambiate e l'Italia, da Paese di emigranti, è diventato Paese d'accoglienza per molti cittadini stranieri.

D'altra parte, i dubbi degli scettici sono principalmente legati al possibile effetto di questa normativa sui fenomeni migratori. Si teme, insomma, che questa "concessione" possa attrarre nuovi immigrati, aggravando una situazione sociale già delicata. In secondo luogo, molti ritengono che il diritto "del suolo" non sia un criterio sufficiente per concedere la cittadinanza, che invece dovrebbe considerare fattori culturali, linguistici e, appunto, di sangue.

Va ricordato altresì, a quanti si ostinano a manifestare "contro l'introduzione dello ius soli in Italia", che in Italia lo ius soli esiste già: è infatti il principio che regola l'accesso alla cittadinanza per i nati in Italia, oggi attivabile solo al compimento della maggiore età. La riforma, dunque, non introduce per la prima volta lo ius soli, ma modifica i criteri per accedervi.

## LA SITUAZIONE IN EUROPA

Del resto, anche a livello europeo la questione è tutt'altro che omogenea: ogni Paese, in base alla propria storia, ha elaborato un proprio modello cercando di equilibrare ius soli e ius sanguinis.

Alcuni paesi, come Francia, Germania e Gran Bretagna, presentano uno ius soli quasi automatico, legato alla regolarità del soggiorno dei genitori. Oltre all'Italia, solo Austria e Danimarca non prevedono il meccanismo dell'acquisizione per i nati sul territorio nazionale.

Paesi	Riconoscimento alla nascita	Riconoscimento dopo la nascita
Austria	No	Su richiesta se residente da almeno 6 anni
Belgio	Automatico se un genitore è nato in Belgio e vi ha risieduto per almeno 5 anni nei 10 anni precedenti la nascita	Su richiesta tra i 18 e i 22 anni se residente per almeno 9 anni
Danimarca	No	Su richiesta tra i 21 e i 23 anni se residente in modo continuativo per almeno 10 anni
Francia	Automatico se un genitore è nato in Francia	Automatico a 18 anni se residente da almeno 5 anni dopo aver compiuto 11 anni; su richiesta tra i 13 e i 16 anni se residente da almeno 5 anni dopo aver compiuto 8 anni

Paesi	Riconoscimento alla nascita	Riconoscimento dopo la nascita
<b>Germania</b>	Automatico se un genitore risiede in Germania da almeno 8 anni e possiede un permesso di residenza permanente	Su richiesta se residente legale per almeno 8 anni
<b>Grecia</b>	Automatico se un genitore è nato in Grecia e vi risiede in modo permanente o se entrambi i genitori vi risiedono in modo permanente da 5 anni	Su richiesta se entrambi i genitori risiedono in Grecia in modo permanente da 5 anni o, al 18° anno, se residente in modo continuo dalla nascita
<b>Italia</b>	No	Su richiesta tra i 18 e i 19 anni se si è residenti senza interruzioni dalla nascita
<b>Paesi Bassi</b>	Automatico se un genitore risiede in Olanda ed è nato da un genitore che risiedeva in Olanda	Su richiesta al 18° anno se residente dalla nascita
<b>Portogallo</b>	Automatico se un genitore è nato in Portogallo o, su richiesta, se vi risiede da almeno 5 anni	Automatico se un genitore risiede in Portogallo da almeno 5 anni e il minore ha frequentato i 4 anni della scuola primaria
<b>Regno Unito</b>	Automatico se un genitore ha un permesso di residenza permanente	Su richiesta dai 10 anni se residente dalla nascita
<b>Spagna</b>	Automatico se un genitore è nato in Spagna	Su richiesta ad ogni età se residente da almeno 1 anno

## L'IMPATTO (POTENZIALE) DELLA RIFORMA

Come è noto, i casi previsti dalla riforma sono due:

1. *Ius soli temperato*. Si riconosce (il diritto a richiedere) la cittadinanza italiana a chi è “nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extra Ue) o il “diritto di soggiorno permanente” (cittadini Ue)”.

In questo modo potrebbero acquisire la cittadinanza italiana i figli di immigrati nati in Italia dal 1999 ad oggi (oggi ancora minorenni) i cui genitori sono in possesso del Permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extra Ue) o il “diritto di soggiorno permanente” (cittadini Ue). Considerando che i nati stranieri negli ultimi 17 anni sono stati 976 mila e che, secondo una recente indagine Istat, circa il 65% delle madri straniere risiede nel nostro paese da più di cinque anni, si stima che i nati stranieri figli di genitori residenti da almeno 5 anni siano 635 mila.

2. *Ius culturae*. Beneficiario è “il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età. Egli acquista di diritto la cittadinanza qualora abbia frequentato regolarmente (ai sensi della normativa vigente) un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale”.

Partendo dai dati del MIUR relativi all’anno scolastico 2015/2016 (se-

condo cui gli alunni stranieri nati all'estero erano il 58,7% degli alunni stranieri complessivi, ovvero 478 mila alunni), possiamo stimare in 166 mila gli alunni nati all'estero che hanno già completato 5 anni di scuola in Italia.

A questi 800 mila potenziali beneficiari immediati (circa l'80% del milione di minori stranieri residenti al 2016), cifra che rappresenta un valore massimo comprensivo dei minori già diventati italiani per trasferimento del diritto da parte del genitore che ha ottenuto la cittadinanza, vanno aggiunti i potenziali beneficiari che si aggiungeranno ogni anno (nuovi nati o coloro che completeranno i 5 anni di scuola), per una cifra compresa tra 55 e 62 mila.

#### **TENDENZE DEMOGRAFICHE E “NUOVI ITALIANI”**

Nell'intervento su Neodemos (28 luglio 2017) Gian Carlo Blangiardo esprime preoccupazione circa le conseguenze negative per la coesione del nucleo familiare implicite nella nuova normativa, che a suo dire determinerebbe *“un bambino ‘diverso’ da genitori e fratelli”*, finendo *“per confliggere con l'interesse degli stessi minori e delle loro famiglie”*.

A tal proposito, allora, anziché continuare a negare la cittadinanza ai minori, sarebbe opportuno ragionare sui meccanismi delle naturalizzazioni degli adulti, al momento esclusi dalla proposta di riforma. Non va dimenticato, infatti, che attualmente l'Italia ha una normativa assai restrittiva in materia di cittadinanza degli adulti (occorrono 10 anni di residenza per avanzare la richiesta, che diventano poi 13 o 14 per lentezze amministrative, contro gli 8 anni della Germania o i 5 di Francia e Regno Unito). Due ipotesi possibili: ridurre gli anni necessari per la richiesta di cittadinanza degli adulti oppure (lasciando inalterata la normativa) rafforzare l'apparato amministrativo preposto a questo scopo, affinché i dieci anni diventino reali.

Per quanto si voglia negare l'evidenza, il trend delle acquisizioni di cittadinanza evidenzia la tendenza dell'immigrazione a radicarsi nel Paese: se nel 2006 le naturalizzazioni erano appena 35 mila, nel 2013 hanno superato quota 100 mila e nel 2016 sono state oltre 200 mila. Complessivamente, negli ultimi 10 anni i “nuovi italiani” sono quasi 1 milione. Più del 60% di questi erano maggiorenni al momento della concessione della cittadinanza, naturalizzati per matrimonio o per aver totalizzato 10 anni di residenza. Oltre un quinto del totale delle naturalizzazioni nella UE avvengono in Italia.

L'attuale legge sulla cittadinanza (datata 1992) risale ad un'epoca molto diversa da quella attuale: allora gli stranieri residenti erano 573 mila, oggi sono 5 milioni; gli arrivi erano piuttosto omogenei (in prevalenza provenienti dall'Albania e dall'ex Jugoslavia) e gli immigrati erano quasi esclusivamente adulti. Dopo aver rimandato la questione per oltre vent'anni, è forse giunto il momento di considerare seriamente i ragazzi di "seconda generazione" e decidere se considerarli italiani o stranieri.

-

Pubblicato su neodemos.info il 19 settembre 2017

## Il No allo ius soli tra fake news e ragioni deboli

DI **CHIARA SARACENO**

**A**ccanto alle obiezioni alla legge sullo *ius soli* da parte degli imprenditori della paura e propalatori delle notizie false, ci sono anche quelle di chi teme che avrebbe conseguenze negative per i minori stranieri stessi e le loro famiglie.

### IMPRENDITORI DELLA PAURA: FALSITÀ E MALAFEDE

Le obiezioni più note e prevalenti alla legge sullo *ius soli* (e *ius culturae*) si basano, come ha ricordato anche Livi Bacci su questo sito ([Neodemos, 28 Luglio 2017](#)), su malafede e falsità, allo scopo di attizzare e utilizzare a fini politici la paura dei cittadini per la propria sicurezza e la difficoltà ad accettare chi per qualche caratteristica è diverso da sé. Per questi oppositori, gli attacchi terroristici dell'ISIS, gli sbarchi massicci di inizio estate ed oggi gli stupri di Rimini sono materiale da utilizzare senza scrupoli in modo incendiario per rifiutare l'immigrazione e le necessarie iniziative di integrazione che la devono accompagnare. Questi sono anche un pretesto per guidare la caccia all'untore (le ONG che partecipano ai salvataggi in mare) e per qualificare la legge sullo *ius soli* come una sorta di cavallo di Troia con cui i nemici verrebbero ad insediarsi nel cuore della nostra società. Tutto ciò con sprezzo totale dell'effettivo contenuto della legge, lasciando viceversa credere che essa consentirebbe di garantire automaticamente la cittadinanza ad ogni bambino nato in Italia a prescindere dal modo in cui ci sono arrivati e risiedono i suoi genitori, in particolare la sua mamma. Anche con sprezzo totale della memoria storica, quasi che il terrorismo non abbia avuto in Italia una storia autoctona che ha lasciato una lunga scia sanguinosa, e come se le stragi di mafia non appartenessero alla storia italiana anche recentissima. Non basta essere autoctoni da generazioni e neppure appartenere a ceti socialmente non marginali per essere esenti dal rischio di diventare violenti assassini, terroristi, stupratori. Non basta essere cittadino italiano autoctono per condividere i valori di libertà, democrazia, uguaglianza tra uomini e

donne, rispetto dell’altro. Viceversa, non tutti i migranti sono mussulmani. Non tutti i mussulmani sono fondamentalisti islamici aperti alla propaganda terroristica. E non basta, ad un migrante come ad un autoctono, diventare cittadino ed aver frequentato la scuola italiana per acquisire i valori di democrazia e rispetto per la libertà e dignità dell’altro/altra. Quei valori, e la capacità di esprimere un conflitto o un disagio senza annullare l’altro/a, si apprendono e convalidano quotidianamente in famiglia, a scuola, nelle relazioni sociali. Un apprendimento e una modalità di relazioni che ci riguardano tutti e a tutti i livelli, migranti e autoctoni, semplici cittadini e governanti (o aspiranti tali), e che, se non realizzate adeguatamente, possono e devono essere oggetto di sanzioni. La legge sulla cittadinanza, con la sua estrema moderazione e i suoi requisiti stringenti non aumenterebbe in nulla il rischio di terrorismo (e neppure quello di “sottrarre risorse agli italiani”). Al contrario, immetterebbe esplicitamente e strutturalmente i “nuovi cittadini” nel circuito dei doveri e delle responsabilità, oltre che dei diritti, che discendono dal far parte della nostra società.

### L’AMBIGUITÀ DI GOVERNO E MAGGIORANZA

Purtroppo, invece di contrastare quel tipo di narrazione e il pensiero dicotomico – “noi”-“loro” – che la ispira, anche rappresentanti del governo e del partito di maggioranza (PD), a partire dal suo segretario, la usano come giustificazione sia per discutibili scelte di controllo del fenomeno migratorio (colpevolizzazione delle ONG, accordi con la Libia che ignorano a chi, e a quali condizioni, lasciano mano libera sui migranti), sia, appunto, per dichiarare che è meglio soprassedere alla approvazione della legge, di fatto accettando l’improprio collegamento tra fenomeni diversi, senza, per altro, affrontare seriamente la questione di come regolare i flussi migratori e aprire canali legali e protetti per chi vuole, o deve, lasciare il proprio paese e di come si può operare per favorire davvero l’integrazione sia sociale sia culturale. Con il rischio che la mancata approvazione della pur moderatissima legge sullo *ius soli/jus culturae* favorisca, in alcune frange di giovani aspiranti cittadini frustrati, proprio quella radicalizzazione che tanto si evoca.

### IL RISCHIO DI CREARE DISUGUAGLIANZE INTRA-FAMILIARI: UNA OBIEZIONE RAGIONEVOLE?

L’obiezione di Blangiardo alla legge sullo *ius soli* ([Neodemos, 28 Luglio 2017](#)) offre agli oppositori della legge motivazioni diverse, e rispetta-

bili, da quelle sopra citate. Blangiardo conosce bene la legge in discussione e non imbroglia le carte. La sua preoccupazione non riguarda la supposta insostenibilità dell'immigrazione e tanto meno lo scontro di civiltà, ma le fratture interne alle famiglie migranti che possono essere provocate da un diverso accesso alla cittadinanza per figli e genitori. Evoca, infatti, una possibile, e a suo parere negativa, creazione di disuguaglianze all'interno delle famiglie migranti (regolari e con permesso di lungo soggiorno), con figli neonati e pre-adolescenti che acquisirebbero subito la cittadinanza italiana mentre i loro genitori e fratelli maggiori rimarrebbero stranieri e dovrebbero seguire eventualmente il più lungo percorso standard. Non è chiaro, tuttavia, perché questa differenza comporti conseguenze negative vuoi per chi acquisisca di diritto la cittadinanza italiana, vuoi per chi invece debba aspettare. I primi avrebbero solo qualche protezione e diritto in più, senza nulla togliere ai secondi. È vero, come ricorda Blangiardo, che non tutti i paesi di origine consentono la doppia cittadinanza. Perciò potrebbe succedere che figli e genitori abbiano cittadinanze diverse. Ma è anche vero che in molti casi i bambini non solo non conoscono il paese da cui sono venuti i genitori, ma questi ultimi (si pensi ai profughi e richiedenti asilo) non possono neppure tornarvi. Senza possibilità di ottenere la cittadinanza italiana prima di raggiungere la maggiore età, questi bambini e ragazzi si trovano di fatto in una situazione di apolidia, senza alcuna copertura legale di cittadinanza (inclusa l'impossibilità di ottenere un passaporto). Infine, non mi risulta che negli Stati Uniti, dove vige lo *ius soli* più completo, o in Francia, dove è un po' più temperato, le differenze intrafamiliari nello status di cittadino producano conseguenze negative sui bambini e le loro famiglie.

Anche il timore che questa asimmetria provochi una inversione nei rapporti di autorità tra le generazioni mi sembra francamente infondato, poiché evoca una immagine di famiglia e di rapporti tra le generazioni un po' arcaico. L'autorevolezza dei genitori si basa sulla loro capacità di accompagnare e sostenere la crescita dei figli. Anche quando venne approvato il nuovo diritto di famiglia in Italia nel 1975 c'era chi temeva che, indebolendo il potere genitoriale (paterno) e mettendo in primo piano i diritti dei figli si sarebbe *tout court* indebolito l'istituto familiare.

Quanto alla preoccupazione di Blangiardo per possibili "soprusi di genere" ai danni delle bimbe da parte dei propri genitori, mi sembra che consentire loro di diventare cittadine italiane senza dover aspettare che lo vogliano diventare e lo diventino i loro genitori, costituirebbe una prote-

zione in più rispetto a ciò che dispongono e il diritto internazionale e quello nazionale in tema dei diritti dei bambini e delle bambine. Se mai, si potrebbe integrare la legge sullo *ius soli* con la richiesta che i genitori dei bambini che acquisiscono per nascita o scolarità la cittadinanza italiana vengano sistematicamente coinvolti in iniziative di integrazione culturale e sociale. Ma questa è una esigenza più generale, che non riguarda solo l'acquisizione della cittadinanza.

#### **ANCHE CON LA LEGGE ATTUALE SULLA CITTADINANZA SI CREANO DISPARITÀ INTRA-FAMILIARI**

Come sa bene anche Blangiardo, anche la legge attuale sulla cittadinanza crea disparità entro la stessa famiglia. Se è vero, infatti, che nell'acquisire la cittadinanza italiana i genitori la estendono automaticamente anche ai figli minorenni, ciò non vale per quelli maggiorenni. Questi devono a loro volta intraprendere il proprio iter individuale, anche se sono arrivati bambini, sono andati a scuola qui e sono diventati maggiorenni prima che i loro genitori prima maturassero il diritto a chiedere la cittadinanza, poi la ottenessero. Sono casi non infrequenti, stanti i requisiti e la lunghezza delle procedure, per quanto ultimamente sveltite (ma con grandi differenze territoriali). Per questo la legge in discussione prevede anche uno *ius culturae*, accanto allo *ius soli*. Il fatto che siano maggiorenni non elimina il fatto che sono anche fratelli/sorelle e figli di persone che hanno (anche) una cittadinanza diversa dalla loro e con cui spesso continuano ad abitare e condividere risorse e vita. Non dovrebbe essere problematico anche questo, nell'ottica dell'obiezione sollevata da Blangiardo?

Per concludere, Blangiardo solleva questioni che richiedono attenzione, ma che, a mio parere, non inficiano l'opportunità di approvare le norme sullo *ius soli*. Piuttosto, rovesciando un po' il suo ragionamento, richiedono che nelle norme applicative se ne tenga conto, in particolare per quanto riguarda la possibile discriminazione tra figli e figlie (se la legge lascia ai genitori la scelta di chiedere o meno la cittadinanza per loro).

Pubblicato su neodemos.info il 29 settembre 2017

## **Ius soli e valori: risposte pragmatiche a dubbi legittimi**

*DI FERRUCCIO PASTORE*

**A**ppare ormai probabile che, anche questa volta, la riforma della cittadinanza (“una cosa giusta in un momento sbagliato”, secondo il leader di Alternativa popolare, Angelino Alfano) verrà affossata da tatticismi politici. Ma se pure questo progetto decadesse, la questione si ripresenterà, con urgenza sociale ancora maggiore, nella prossima legislatura. È dunque essenziale proseguire e approfondire la discussione, concentrandosi non tanto sulle ragioni tattiche, ma su quelle strategiche e di principio, pro o contro la riforma. Per questo, i legittimi e radicali dubbi di Ernesto Galli della Loggia (**“Lo ius soli e i dubbi legittimi”**, Corriere della Sera, 24 settembre) meritano una riflessione.

Il provvedimento approvato alla Camera e poi bloccato in Senato sarebbe pericolosamente generoso, perché fondato su una prospettiva “astrattamente individualista, indipendente da ogni realtà culturale”. In particolare, la proposta di riforma, aprirebbe le porte della cittadinanza a centinaia di migliaia di giovani, prescindendo del tutto “dal contesto culturale familiare e di gruppo in cui il futuro cittadino è cresciuto, e tanto più da qualunque accertamento circa l’influenza che tale contesto può avere avuto su di lui, sui suoi valori personali, sociali e politici”. Senza un filtro culturale e morale, la legge renderebbe italiani dei giovani potenzialmente portatori di valori incompatibili con quelli fondanti la nostra comunità nazionale. Come molti altri, Galli della Loggia mette in particolare l’accento sul principio di uguaglianza tra uomini e donne, individuandolo giustamente come “elemento di base della cultura della comunità italiana”.

Lasciamo da parte l’ovvia considerazione che purtroppo, ogni giorno, la cronaca e l’esperienza ci mostrano come questo sacrosanto principio sia lontanissimo dall’informare il funzionamento concreto della società italiana. Ammettiamo pure che mentalità sessiste e violente siano più diffuse tra le persone “di cultura islamica” (che Galli della Loggia consi-

dera esplicitamente il cuore del problema) che tra tutti gli altri. Prendiamo dunque sul serio il legittimo dubbio dell'editorialista e chiediamoci cosa implica in concreto.

Intanto, va chiarito che, se la mentalità sessista del candidato alla cittadinanza si è manifestata in forme violente e penalmente rilevanti, l'accesso alla cittadinanza può comunque essere precluso. Quindi, stiamo parlando di escludere dalla cittadinanza giovani la cui presunta mentalità retrograda non ha dato luogo, almeno finora, a comportamenti illeciti. Ma, concretamente, come funzionerebbe questo filtro culturale e morale, e quali effetti pratici produrrebbe? Fare queste domande non è bizantinismo; al contrario, significa prendere sul serio il dubbio legittimo di Galli della Loggia, rifiutandosi di etichettarlo come pretesto ideologico.

Allora, come funzionerebbe in pratica il filtro anti-sessista? Attraverso un questionario, dei test psicologici, delle indagini condotte a scuola e nell'ambiente familiare? Solo rispondendo a queste domande, l'obiezione di Galli può diventare oggetto di un dibattito serio. Altrimenti, diventa difficile fissare un limite alla presunzione di irriducibile “non integrabilità” di tutti coloro che, per il solo fatto di essere figli o nipoti di musulmani, vengono considerati musulmani anch’essi, per così dire *jure sanguinis*. Senza un modo concreto per stabilire se un giovane con un retroterra familiare musulmano (non importa se di seconda o, al limite, anche di terza generazione) sia effettivamente portatore di una mentalità inaccettabilmente sessista, si rischia di condannare a priori costui (o costei) all'esclusione dalla cittadinanza, e quindi dal principio democratico.

Ma supponiamo che, invece, un sistema per identificare con certezza il giovane inaccettabilmente illiberale e retrogrado esista. Siamo comunque sicuri che escluderlo per questo dalla cittadinanza e dalla piena parità di diritti e doveri sia la soluzione migliore? Ovviamente, un simile diniego di cittadinanza per “indegnità” culturale e morale non impedirebbe allo straniero in questione, in quanto titolare di un regolare permesso di soggiorno, di continuare a vivere in Italia. Anche se “bocciato” nella sua aspirazione a diventare italiano, questo giovane rimarrebbe membro di fatto della comunità nazionale, sebbene in condizione di minorità giuridica e politica. Ma siamo certi che questo mantenimento ai margini avrebbe un effetto pedagogico? Che servirebbe a convincere il giovane sessista e illiberale della superiorità dei nostri valori? Siamo sicuri che questa esclusione aumenterebbe il grado complessivo di coesione e di

sicurezza della nostra comunità nazionale? Non rischierebbe piuttosto di innescare una spirale di ulteriore estraniazione, crescente risentimento e magari persino radicalizzazione violenta?

Certo, come dimostrano le agghiaccianti parabole biografiche di tanti jihadisti europei, essere cittadini non basta a generare vincoli di appartenenza, rispetto e solidarietà. Ma un'estromissione a priori dalla cittadinanza per ragioni culturali o morali rischia di produrre una spinta contraria, favorendo paradossalmente quell'esito nefasto che si voleva prevenire.

Pubblicato su neodemos.info il 10 ottobre 2017

# Rafforzare il capitale umano dei giovani migranti: iniziamo dalla cittadinanza

DI **GIANPIERO DALLA ZUANNA**

**L**a proposta di legge sulla cittadinanza ai giovani stranieri – già approvata dalla Camera e ora in discussione al Senato – è tutt’altro che rivoluzionaria: se passerà, l’Italia si troverà con una normativa molto migliore di quella attuale, ma comunque fra le più prudenti fra quelle in vigore nei grandi stati europei. Eppure, molte forze politiche sono ferocemente contrarie. Ci sono ragioni di propaganda, perché con il miglioramento dell’economia, il tema degli stranieri è diventato quasi l’unico appiglio cui possono aggrapparsi le forze di opposizione. Tuttavia, c’è anche una motivazione più insidiosa, molto diffusa nel paese, che echeggia anche negli interventi di alcuni intellettuali, primo fra tutti quello di Ernesto Galli Della Loggia, già criticato su Neodemos da Ferruccio Pastore. Sostanzialmente, si postula l’impossibilità di integrare alcune tipologie di immigrati. Alla radice di queste argomentazioni, sta l’idea che gli immigrati riproducano – nel paese d’arrivo – i modi di pensare e di agire del paese di provenienza, mantenendoli o addirittura accentuandoli nel corso del tempo. Questo modo di vedere le migrazioni è sbagliato, per almeno tre motivi.

## MIGRAZIONE È SELEZIONE

Innanzitutto, i migranti – specialmente quelli cosiddetti economici – non sono un campione estratto casualmente dalla popolazione di provenienza. Sono invece selezionati fra le persone più intraprendenti, quelle che più hanno voglia di migliorare la propria situazione di vita. Spesso questa selezione viene operata in modo “scientifico”, all’interno di gruppi familiari, che raggranellano i soldi per permettere al giovanotto ritenuto il migliore fra loro di tentare l’avventura, in modo da massimizzare le sue probabilità di successo, con conseguente invio di cospicue rimesse verso il paese d’origine.

## MIGRAZIONE È DIVENTARE SIMILI

Conseguentemente, questi migranti sono spinti da un grande desiderio di diventare simili alle persone della società di accoglienza. Certo, si tratta

prima di tutto di un'assimilazione economica, enfatizzata proprio dal processo di selezione che ho appena delineato: vogliono comprarsi la casa, la macchina, i beni di consumo che vedono appartenere a chi vive da tempo nel loro nuovo luogo di vita. Tuttavia, i dati mostrano che si realizzano anche processi di assimilazione culturale, particolarmente intensi per le seconde generazioni, che investono anche i caratteri più intimi. Ad esempio, i bambini arrivati in Italia da società dove la religione ha un posto molto importante, vivono accelerati processi di secolarizzazione, che dopo qualche anno li vedono pregare e frequentare i riti religiosi con la stessa blanda intensità dei loro coetanei italiani.<sup>1</sup>

## OCCIDENTALISMO

Quanto appena descritto, è uno degli aspetti del processo di occidentalizzazione, da decenni in corso, parallelamente alla globalizzazione economica. Sono i valori (non solo positivi) dell'occidente a cui tutto il resto del mondo guarda<sup>2</sup>. Questa occidentalizzazione procede assieme alla diffusione dell'istruzione, di pratiche sanitarie moderne, del controllo della fecondità. Anche l'estremismo islamico può essere letto come la reazione a questo processo, che alla lunga si esaurirà, come accade al disperato tentativo di restaurare in Europa l'antico ordine, dopo il Congresso di Vienna. Per un po' fu un successo, ma poi tutto cambiò.

## I RISCHI DELL'INTEGRAZIONE MANCATA

Tutto bene quindi? Basta attendere che la storia faccia il suo corso? Non è così. L'integrazione può essere più o meno accelerata dalle politiche messe o non messe in atto dai paesi di arrivo. Se l'obiettivo dei migranti è di salire la scala sociale, o almeno di farla salire dai loro figli, se la mobilità sociale rimane una chimera, rischiano di svilupparsi risentimento e frustrazione, che possono trovare una facile base ideologica nell'estremismo religioso. Quindi, è importante disegnare un nuovo quadro normativo e mettere in atto azioni attive per favorire l'ansia di successo dei migranti e dei loro figli, perché ciò è conveniente sia per i nuovi che per i vecchi italiani.

---

1 G. Dalla Zuanna, P. Farina e S. Strozzi (2009): “Nuovi italiani: i figli degli immigrati cambieranno il nostro paese?”, il Mulino, Bologna; M. Barbagli e C. Schmoll (2011): “La generazione dopo”, il Mulino, Bologna.

2 R. Jayakody, A. Thornton e W. Axinn (2008), International Family Change: Ideational Perspectives, Taylor & Francis, New York; I. Courbage e E. Todd (2009) “L'incontro delle civiltà”, Tropea, Milano.

## **RIFORMISMO MIGRATORIO**

Va modificata tutta la legislazione sulle migrazioni, a partire dall'attuale Testo Unico (la leggi Bossi Fini), in particolare nella parte che (non) regola gli ingressi regolari. La proposta di legge a iniziativa popolare “Ero Straniero”, attualmente in fase di raccolta firme, mi sembra un’ottima base per la prossima legislatura. Nel frattempo, in questi pochi mesi che restano al Senato prima delle elezioni, va senz’altro approvata la legge sulla cittadinanza dei giovani stranieri anche perché – giunti a questo punto – non farlo vorrebbe dire mettere da parte la dignità, per cedere alle pressioni della propaganda e della ingiustificata paura. Infine, si dovrebbe incentivare in ogni modo la costruzione del capitale umano e sociale dei giovani migranti, in particolare favorendo il loro successo scolastico. Perché serve a poco avere la patente di cittadini se poi non si riesce a sedere “alla pari” (o meno “alla dispari”) con i figli degli italiani nel banchetto della vita.

Pubblicato su neodemos.info il 24 ottobre 2017

## Tre considerazioni al margine del dibattito sulla riforma della cittadinanza

DI **STEFANO MOLINA**

Come avviene nei seminari, chi parla di un tema – in questo caso ne scrive – già trattato in precedenti autorevoli interventi può sentirsi esonerato da una ricostruzione del quadro complessivo, se non altro per evitare inutili sovrapposizioni. Più utile, forse, individuare alcune questioni rimaste ai margini dei ragionamenti già sviluppati, anche a costo di affrontare argomenti eterogenei e non facilmente collegabili tra loro. Ne segnaliamo tre.

### CRONOLOGIA DI UNA PARALISI

Il 13 ottobre 2015 viene approvato alla Camera e trasmesso al Senato il DDL 2092 in materia di cittadinanza. La strada pare in discesa. Su Neodemos registriamo l'importanza del passaggio normativo<sup>1</sup>, dando per scontato che in tempi brevi l'iter parlamentare possa concludersi positivamente. Il tutto in un clima di generale consenso e persino di soddisfazione per l'equilibrato compromesso raggiunto: si mette mano alla legge 91 del 1992 senza stravolgerne l'impianto e tenendo conto dei giri dell'orologio delle generazioni. Ma l'attacco terroristico al teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015 modifica radicalmente in tutta Europa la percezione delle minacce associabili alle migrazioni<sup>2</sup>. Se oggi, a distanza di due anni, il provvedimento si trova ancora spiaggiato al Senato, almeno in parte lo si deve a quel cambio di clima che ha trovato sulla scena nazionale numerosi professionisti della politica pronti a intercettarne i possibili benefici. È però triste pensare che anche il DDL 2092 possa essere da annoverare tra le vittime del Bataclan.

---

1 Si veda l'articolo *Da stranieri a cittadini: ieri, oggi, domani*, pubblicato il 3 novembre 2015.

2 Ricordiamo che tra le vittime ci fu l'italiana Valeria Solesin, autrice di Neodemos.

## QUESTIONI DI ETICHETTA: IUS SOLI O IUS SCHOLAE?

Per motivi non del tutto chiari, il provvedimento viene etichettato dai suoi stessi sostenitori come *ius soli*. E’ questa, ad esempio, la dizione usata dal quotidiano la Repubblica per il suo inserimento nella lista delle sei leggi “da non tradire” in questa legislatura. Ma è proprio la terminologia scelta a tradire il senso della riforma, dal momento che la vera novità non consiste nello *ius soli*, già previsto dalla legge del 1992, bensì nello *ius culturae* o – meglio – *ius scholae*. A differenza dei criteri automatici per l’attribuzione della cittadinanza (“nascere da un determinato genitore” o “nascere in un determinato luogo” o ancora “risiedere da un determinato numero di anni”) lo *ius scholae* subordina l’acquisizione al possesso di requisiti culturali che si presume siano una garanzia di comprensione e quindi di rispetto delle regole del gioco socialmente condivise: una buona padronanza della lingua italiana, innanzitutto, ma anche la conoscenza della storia, della geografia, delle scienze, delle istituzioni ecc. su cui si fonda l’appartenenza all’Italia. E delega – aspetto importante che anche il dibattito su Neodemos non ha sottolineato a sufficienza – alle istituzioni scolastiche, e non a improbabili commissioni costituite ad hoc, il compito di verificare e certificare l’effettivo possesso di tali requisiti. Implicitamente riconosce alle *Indicazioni nazionali per il curricolo* (la moderna versione dei programmi ministeriali, che non consistono più in lunghe liste di argomenti da svolgere ma in istruzioni verso traguardi di apprendimento rispettose dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche) la capacità di definire quali siano i comuni denominatori fondativi della vita collettiva italiana. La riforma attribuisce pure ai professionisti dell’insegnamento, maestri e maestre, professori e professoresse, la facoltà di valutare il conseguimento o meno degli obiettivi di integrazione per i figli dell’immigrazione: conseguimento al quale, forse più di chiunque altro, hanno quotidianamente contribuito. Con lo *ius scholae* l’Italia sperimenta quindi una via di accesso alla cittadinanza non basato su automatismi burocratici, ma sul riconoscimento dell’impegno reciproco assunto da un giovane straniero e dalla scuola italiana lungo un percorso formativo della durata minima di 5.000 ore – tanto dura il ciclo più breve, quello secondario. Premio dello sforzo individuale, garanzia elevata di comprensione del sistema di diritti e di doveri condivisi che proprio in virtù della cittadinanza un cittadino si vede conferire dallo Stato, riconoscimento del ruolo insostituibile dell’integrazione scolastica, nessun costo aggiuntivo per le finanze pubbliche: c’è proprio da chiedersi perché mai il marketing politico abbia masochisticamente scelto la ben più arida etichetta del suolo.

## E SE IL PROBLEMA FOSSE ALMENO PARZIALMENTE AGGIRABILE?

Un aspetto quasi surreale di questa fase finale e dall'esito incertissimo dell'iter legislativo è la prevalenza dell'ideologia sul ragionamento. Seppur non sempre condivisibili, le considerazioni di Gian Carlo Blangiardo hanno il merito di riportare una disputa dominata dai pregiudizi nell'alveo della riflessione sui possibili effetti della legge: ad esempio, con la messa a fuoco del caso dei minori "scompagnati"<sup>3</sup>. Da questo punto di vista, può essere utile comprendere quali siano i rischi insiti nella mancata approvazione della riforma e nel suo possibile rinvio alla XVIII legislatura. A ben vedere, essendo ormai ben oliati i meccanismi di acquisizione previsti dalla legge 91<sup>4</sup>, nella maggior parte dei casi la mancata riforma si tradurrebbe in un ritardo di alcuni anni, in genere quelli dell'adolescenza, nell'attesa che pigramente maturino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Un problema concreto, dal punto di vista del diretto interessato, è però rappresentato da un insieme di norme e regolamenti anacronistici che si ostinano a pretendere come pre-requisito la cittadinanza italiana e dunque trasformano la sua quotidianità di giovane straniero in un vero e proprio slalom speciale: che si tratti di prendere parte a una manifestazione sportiva o di concorrere per una borsa di studio, spesso il figlio o la figlia di immigrati deve sopportare quella che ai suoi occhi appare come un'ingiusta esclusione. Ma per partecipare a un torneo di calcio o ricevere un modesto contributo da una banca privata basterebbe una semplice modifica di buon senso ai regolamenti o ai bandi, tale da allargare la platea da chi ha il passaporto italiano a chi, ad esempio, frequenta una scuola italiana. Sia ben chiaro: non vogliamo sottostimare gli effetti negativi, sul piano psicologico e pure nella sostanza, derivanti dal ritardato o persino mancato approdo alla cittadinanza italiana<sup>5</sup>: si pensi ad esempio al frequente caso di impossibilità di seguire la propria classe impegnata in periodi di studio all'estero. Riteniamo però utile ricordare che molte delle conseguenze percepite come negative da chi si vede oggi preclusa la possibilità di diventare *subito* cittadino italiano potrebbero essere agevolmente rimosse senza aspettare il benestare di chi, anche in malafede (per citare Massimo Livi Bacci), continuerà a opporsi a tale prospettiva.

<sup>3</sup> Per inciso, l'emergenza paventata da Blangiardo relativa a famiglie composte da figli italiani convinti con genitori di altra nazionalità rispecchia semplicemente sul piano giuridico un fenomeno da tempo messo in luce dagli studi sociologici sull'immigrazione: quello dell'inversione dei ruoli figli-genitori, in particolare per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni italiane (dal medico di base all'Inps).

<sup>4</sup> Come ben dimostrato dall'intervento di Di Pasquale, Stuppini e Tronchin su Neodemos del 15-9-2017.

<sup>5</sup> Troviamo del tutto sensate le preoccupazioni espresse da Gianpiero Dalla Zuanna quando sottolinea i rischi di una diffusione di risentimento e frustrazione tra i figli dell'immigrazione, ostacolo al rafforzamento del loro capitale umano (Neodemos, 10-10-2017).

Pubblicato su neodemos.info il 27 ottobre 2017

# **Ridurre i tempi per diventare italiani: meglio per tutti, ma soprattutto per i figli degli immigrati!**

*DI SALVATORE STROZZA*

**L**a legge sulla cittadinanza entrata in vigore un quarto di secolo fa (legge n. 91 del 1992) è il risultato di un'attenzione del legislatore rivolta soprattutto alla storia migratoria passata, cioè all'emigrazione italiana all'estero e alle nostre comunità sparse in tutto il Mondo, con le quali si è voluto mantenere un legame forte anche attraverso il riconoscimento della cittadinanza d'origine. Il dettato normativo è invece apparso da subito troppo poco attento verso le possibili istanze della crescente immigrazione straniera. Ne è scaturita una normativa che in Europa risulta tra le più restrittive, più o meno al pari di quella di altre nazioni di meno antica immigrazione (Spagna e Grecia) e più liberale solo di quella adottata dall'Austria e dalla Danimarca.

## **UNA STORIA LUNGA MEZZO SECOLO**

A 25 anni dall'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza e con alle spalle una storia di immigrazione straniera vicina al mezzo secolo, è giunta l'ora di prendere atto del fatto che la società italiana è ormai da diversi anni multietnica e multiculturale, con un'accelerazione in tale direzione che nel decennio passato (il primo del nuovo Millennio) è stata davvero eccezionale. Gli stranieri residenti in Italia sono da alcuni anni più di 5 milioni, di cui circa 3,5 milioni cittadini dei cosiddetti paesi terzi, cioè di nazioni non appartenenti all'UE. Secondo i rilievi dell'Istat i soggiornanti di lungo periodo, cioè titolari di permesso a tempo indeterminato, sono ad inizio 2017 più di 2,25 milioni, mentre i nati da entrambi i genitori stranieri sono stati negli ultimi 18 anni (dal 1999 al 2016) quasi 1.050.000. Queste cifre parlano chiaro, “il problema non è tanto quale posizione assumere rispetto alla prospettiva di una società multietnica (...), ma piuttosto come possiamo gestire una società multietnica che è già una realtà e che ci propone temi e questioni”<sup>1</sup>. Quello del riconoscimento

---

<sup>1</sup> Ponzini G., “Le politiche per l'immigrazione in Europa. Tendenze e prospettive”, in Ponzini G.

in tempi ragionevoli della cittadinanza italiana agli immigrati e ai loro figli che sono nati in Italia o vi sono arrivati da minorenni è senza dubbio una questione centrale. Chi vive, studia, lavora e paga le tasse nel nostro paese deve poter accedere in tempi più contenuti di quelli attuali alla cittadinanza, in modo che gli immigrati e i loro discendenti, se si sentono o hanno voglia di diventare italiani, possano avere gli stessi diritti politici degli altri italiani che vivono nel Belpaese o che sono sparsi nel Mondo.

### **SENTIRSI ITALIANI**

In un'indagine campionaria del 2008 sull'integrazione degli immigrati condotta dalla Fondazione ISMU su un campione rappresentativo di 12 mila stranieri adulti sono state inserite anche domande specifiche sul senso di appartenenza e sulla cittadinanza<sup>2</sup>. La maggioranza degli intervistati (57%) ha dichiarato di sentire di appartenere molto (il 17%) o abbastanza (il 40%) all'Italia, percentuali comunque decisamente più contenute di quelle che giudicano molto o abbastanza importante ottenere la cittadinanza del nostro paese per se stessi o per i propri figli. Nel primo caso, le due modalità arrivano insieme al 76% (al 53 e al 23% rispettivamente molto e abbastanza), mentre nel secondo si giunge all'87% (68 e 19%). In sintesi, più della metà degli immigrati adulti si sente italiano, o quantomeno abbastanza italiano, ma 8 su 10 ritengono importante acquisire la cittadinanza italiana e 9 su 10 ritengono importante che sia concessa ai propri figli. Emerge, evidentemente, un'ampia area dell'immigrazione che ha sviluppato un'idea sostanzialmente strumentale della cittadinanza che, con ogni probabilità, viene vista non tanto come la tappa finale di un percorso di inserimento nella società italiana quanto piuttosto come un utile strumento per migliorare le proprie condizioni di vita. È così soprattutto per gli immigrati adulti, mentre per i loro figli, non solo quelli nati in Italia ma anche per la gran parte dei ragazzi arrivati in età prescolare e scolare, essere italiani è spesso un dato di fatto a cui purtroppo di frequente non corrisponde il riconoscimento giuridico. Dai dati dell'indagine del 2015 sull'integrazione delle seconde generazioni<sup>3</sup> emerge che quasi il 38% degli studenti stranieri della scuola secondaria si sente italiano, il 29% non

---

(a cura di), *Rapporto IRPPS CNR sullo stato sociale in Italia 2012*, p. 36.

2 Cesareo V., Blangiardo G.C. (a cura di), *Indici di integrazione. Un'indagine empirica sulla realtà migratoria italiana*, Franco Angeli, Milano, 2009.

3 Istat, *L'integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni*, Statistiche report, 15 marzo, 2016.

si sente in grado di rispondere, implicitamente segnalando una doppia appartenenza, e solo 33% dichiara di sentirsi straniero<sup>4</sup>. Tra i nati in Italia e quelli arrivati a meno di 6 anni la quota di quelli che si sentono italiani è ovviamente più elevata e sfiora il 50%.

#### **RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA**

Per gli uni e per gli altri credo che sia necessario *ridurre i tempi di attesa* in modo che i cittadini dei paesi terzi (cioè i non comunitari) che vogliono diventare italiani possano farlo dopo un periodo ragionevole di soggiorno, di residenza legale, sul territorio italiano. Nell'ultimo decennio gli altri paesi europei si sono mossi in due direzioni: verso una maggiore apertura quelli che propendevano per lo *ius sanguinis* (ad esempio, la Germania); verso una ri-nazionalizzazione della cittadinanza con la *civic integration* nei paesi più liberali, seguiti da molti altri. L'attuale legge italiana propone un'idea di società più attenta alle comunità italiane all'estero di quanto non lo sia per le comunità straniere in Italia. Come in altri paesi europei credo che il numero di anni di residenza legale necessario per la naturalizzazione ordinaria (art. 9 della legge n. 91) vada ridotto a meno dei 10 anni attuali. Se si tiene conto che dall'arrivo in Italia passano in media 2-3 anni prima dell'iscrizione anagrafica, che devono quindi passare almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta prima di poter fare richiesta di naturalizzazione, e ancora altri 3 anni in media prima di avere l'esito dell'istanza, appare chiaro che solo i più fortunati diventano italiani dopo 16 anni di presenza. In Germania la durata della residenza è stata da tempo ridotta a 8 anni, ma nella gran parte dei paesi dell'UE15 sono necessari solo 5 anni di residenza, una durata auspicabile anche per l'Italia.

Anche per gli stranieri nati in Italia e per quelli arrivati in età prescolare e scolare la condizione dei cinque anni di residenza dovrebbe essere requisito più che sufficiente. È mai possibile che i nati sul suolo italiano figli di stranieri debbano risiedere ininterrottamente dalla nascita fino alla maggiore età prima di ottenere, su richiesta, la cittadinanza? Paradossalmente oggi, per un minore straniero, potrebbe essere più facile avere la cittadinanza per *iure comunicatio*, cioè per trasferimento del diritto da parte dei genitori diventati italiani (art. 14), piuttosto che per essere nato e vissuto continuativamente in Italia. È, questa appena indicata, una scappatoia per

---

<sup>4</sup> Strozza S., De Santis G. (a cura di), *Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia*, il Mulino, Bologna, 2017

varie ragioni insufficiente per ritenere secondaria la questione sollevata. Il rischio effettivo è quello di considerare estranei circa un sesto di neonati, bambini, fanciulli e poi adolescenti, che il nostro paese non riconosce come suoi figli, un sesto del presente e soprattutto del futuro dell'Italia che in base alla legge attuale sulla cittadinanza potrebbe diventare italiano solo nell'età adulta, con conseguenze negative per il senso di frustrazione maturato e quello di appartenenza penalizzato.

#### **LO SI FACCIA SUBITO PER I FIGLI DEGLI IMMIGRATI**

Per queste ragioni appare prioritaria la saggia adozione dello *ius soli* per i nati nel paese da genitori stranieri che abbiano maturato il diritto ad un soggiorno permanente (*ius soli temperato*) o per i figli di stranieri nati all'estero ma scolarizzati nel nostro paese (*ius culturae*). Tutto ciò eliminerà le diseguaglianze, non solo quelle giuridiche, tra le nuove generazioni e favorirà la piena integrazione tra le varie componenti della società italiana.

Sono anni che si parla della riforma del diritto di cittadinanza. Rinviare le modifiche alla legge n. 91/1992, già approvate dalla Camera dei Deputati due anni fa, appare un atto di malafede e viltà, come affermato in uno dei contributi di questo e-book. Il nuovo dettato normativo non sarebbe il migliore possibile, ma senza dubbio segnerebbe un passo in avanti significativo per sostenere tra le nuove generazioni di immigrati quel senso di appartenenza all'Italia finora riconosciuto in modo tardivo.


Pubblicato su neodemos.info il 3 novembre 2017

## Alcuni numeri sulla cittadinanza

DI **CORRADO BONIFAZI, CINZIA CONTI E MASSIMO ROTTINO**

Le modifiche alla legge sulla cittadinanza del 1992 sono diventate uno dei temi centrali del dibattito politico di quest'ultimo scorso di legislatura. I dati disponibili (Fig. 1) mostrano che la legge attuale sta producendo risultati importanti: il numero di naturalizzazioni è infatti passato dalle 12 mila unità del 2002 quasi 202 mila del 2016. L'Italia, nel 2015, è con la Finlandia, al terzo posto nell'area OCSE per tasso di naturalizzazione dopo Portogallo e Svezia, con un valore del 3,6% della popolazione straniera residente quando la media OCSE è ferma al 2% [OECD 2017].

**Fig. 1 – Acquisizioni di cittadinanza per motivo della concessione, 2002-2015**



Fonte: 2002-2011 dati Ministero dell'Interno e ISMU con stime CNR-IRPPS; 2012-2015 dati ISTAT.

Un andamento che riflette l'aumento dei potenziali beneficiari e che, in certa misura, era già stato ipotizzato qualche anno fa [Blangiardo e Molina 2006]. Considerando poi le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana appare evidente come il matrimonio rappresenti una quota sempre più contenuta del totale, visto il forte aumento delle concessioni per resi-

denza, per trasmissione del diritto da parte dei genitori ai figli minori e per elezione. A dimostrazione di come, pur con tutti i suoi limiti, la legge sulla cittadinanza del 1992 produce ormai risultati significativi, grazie all'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari e al superamento di alcuni intralci burocratici.

A questo punto è da chiedersi quali effetti potrebbero avere le norme in discussione qualora venissero introdotte. Attualmente, i bambini stranieri nati in Italia per richiedere la cittadinanza devono risiedere ininterrottamente nel nostro paese fino alla maggiore età. Un criterio fortemente restrittivo, anche perché in diverse situazioni concrete non è agevole dimostrare la continuità della residenza per l'intero periodo. Tale situazione non ha però impedito la crescita delle acquisizioni, dato che la stabilizzazione dell'immigrazione ha comunque determinato un aumento delle famiglie straniere regolarmente residenti da almeno dieci anni interessate alla cittadinanza e quindi a trasmetterla ai propri figli minorenni convinti. Inoltre, il Decreto “del fare” del 2013 ha reso meno onerosa la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, favorendo così l'aumento delle acquisizioni.

Ciò significa che per gran parte della platea potenzialmente interessata al provvedimento si tratta, in realtà, di passare a criteri meno restrittivi e più funzionali per ottenere la cittadinanza. In effetti, dei quasi 579 mila minori stranieri non UE nati in Italia e attualmente residenti, si può stimare che siano circa 416 mila quelli che al momento della nascita avevano almeno un genitore con permesso di soggiorno di lunga durata. Non è ovviamente possibile stabilire quanti di questi risiederanno ininterrottamente in Italia fino ai 18 anni maturando così il diritto alla naturalizzazione, è però molto probabile che quanti non rispettassero tale criterio potrebbero rientrare nel canale dei dieci anni di residenza previsto dalla legge del 1992, visto che la loro famiglia ha un rapporto tanto consolidato con il nostro paese da avere almeno un permesso per lungo soggiornanti.

Lo *ius culturae* estende la platea ai nati in Italia da genitori non in possesso del permesso di lungo periodo e ai minori entrati prima dei 12 anni a condizione che abbiano frequentato almeno cinque anni di scuola. Nel complesso si tratta di una platea stimabile in circa 80 mila ragazzi. Nel pri-

mo caso, una parte dei minori interessati potrebbe aver trascorso i primi 18 anni interamente in Italia o la famiglia di appartenenza potrebbe rientrare nei criteri di acquisizione per residenza, arrivando così alla naturalizzazione anche con i canali attuali. Nel secondo caso, con la normativa del 1992 resterebbe la sola opzione della residenza.

Allo stato attuale, la nuova normativa più che allargare la platea dei potenziali nuovi cittadini sembra operare soprattutto una semplificazione e una anticipazione della naturalizzazione per gli stranieri nati in Italia, a condizione che abbiano con il nostro paese anche un altro legame, che può essere la stabilità del soggiorno di almeno un genitore o 5 anni di frequenza scolastica. La novità riguarda, quindi, sostanzialmente chi è arrivato prima dei 12 anni e ha frequentato le nostre scuole: circa 66 mila ragazzi.

In definitiva, il provvedimento riguarda la seconda generazione, nata in Italia, e i giovani immigrati arrivati in Italia prima dei dodici anni. Un target fondamentale nei processi di integrazione e la cui situazione si configura come uno dei parametri chiave del pieno inserimento nella società d'arrivo.

#### **Per saperne di più**

Blangiardo G.C. e Molina S. (2006), Immigrazione e presenza straniera, In Gruppo di Coordinamento per la Demografia - SIS (a cura di), *Generazioni, famiglie, migrazioni. Pensando all'Italia di domani*, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli.

ISTAT (2016b), *Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza. Anni 2015-2016*, disponibile in rete.

OECD (2017), *International Migration Outlook 2017*, OECD Publishing, Paris.

# **Appendice**

Atto Senato n. 2092

# **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **ART. 1.**

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*

*b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.*

*2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;*

*c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;*

*d)* all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

*2-ter.* Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

*e)* all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

*f)* all'articolo 9-*bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il con-tributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

*g)* all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

*h)* dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-*bis*. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore

età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e del-l’articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel

caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter. – I. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

## **ART. 2.**

*(Disposizioni di coordinamento e finali)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

**ART. 3.**

*(Disposizione sull'ambito di applicazione)*

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

**ART. 4.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera *d*), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge.

# Legge sulla cittadinanza per i minori fra realtà e falsi miti

*A CURA DEL SEN. GIANPIERO DALLA ZUANNA, PROFESSORE DI DEMOGRAFIA  
ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA*

## COSA DICE L'ATTUALE NORMATIVA

Secondo la legge 91/1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. È una delle leggi più restrittive d'Europa. Per non parlare di paesi come USA e Brasile, dove la cittadinanza si acquisisce, automaticamente, con la nascita nel paese.

## COSA DICE LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

Secondo il disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di discussione al Senato, la legge 91/1992 verrebbe modificata per accelerare la concessione della cittadinanza ai bambini e ai giovani attraverso due diverse procedure, allineando l'Italia – con alcune sfumature – alla legislazione attualmente vigente nei grandi paesi dell'Europa occidentale: Francia, Germania, UK, Spagna.

### **Primo canale: *ius soli temperato*.**

La cittadinanza italiana può essere concessa al nato in Italia con almeno un genitore con permesso di soggiorno permanente. Il Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- che soggiornano regolarmente in Italia da almeno **5 anni**;
- che sono titolari di un **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- possono dimostrare la disponibilità di un **reddito** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- che hanno superato un **test** di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso di soggiorno permanente non può essere ottenuto dai cittadini stranieri dichiarati pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato.

**Secondo canale: *ius culturae*, secondo due modalità**

La cittadinanza italiana può essere concessa:

1. al minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro i 12 anni che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo.
- Esempio 1: bambino entrato a 3 anni, che completa con successo il ciclo elementare, può chiedere la cittadinanza a 10 anni, dopo aver finito le elementari.
- Esempio 2: bambino entrato a 8 anni, che frequenta regolarmente le scuole, può chiedere la cittadinanza a 13 anni.
2. allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
- Esempio. Un ragazzo entra in Italia a 16 anni, frequenta un corso triennale di formazione professionale e consegue il titolo a 20 anni, può chiedere la cittadinanza a 22 anni.

### **ALCUNI MITI DA SFATARE**

Non è vero che la cittadinanza verrà concessa in modo incondizionato. Anche per le fattispecie previste da questo disegno di legge resta in vigore il comma 1 dell'articolo 6 della legge 91/1992, secondo cui precludono l'acquisto della cittadinanza:

- a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Ovviamente, tutto ciò avrà scarsa rilevanza per i bambini, ma potrà averne molta per l'acquisizione della cittadinanza di adolescenti e maggiorenni grazie al conseguimento di un titolo di studio.

Inoltre, sempre alla luce della legge 91/1992, la cittadinanza viene in ogni caso concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, ossia con una procedura che rende effettivi i controlli. Una procedura che difficilmente oggi dura meno di un paio d'anni, anche a causa del gran numero di richieste. È facile immaginare che anche per i giovani stranieri i tempi della burocrazia saranno più lunghi di quelli previsti dalla nuova legge. Queste lungaggini non sono certo positive, ma quanti paventano l'eccessiva immediatezza nella concessione della cittadinanza dovrebbero tenerne conto.

Non è vero che i genitori stranieri acquisiscono automaticamente la cittadinanza una volta che il figlio l'ha ottenuta. Infatti il comma 1 dell'Art. 14 della citata legge 91/1992 recita: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana (...)", ma non si dice nulla sul caso opposto. Quindi per gli adulti resta il requisito di dieci anni di permanenza continuativa (che oggi diventano almeno dodici con i tempi burocratici di attesa), oltre ai succitati requisiti del comma 1 dell'articolo 6 (niente condanne penali né rischi per l'ordine pubblico).

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Negli ultimi anni è molto cresciuto il numero di stranieri che ha ottenuto la cittadinanza italiana (202 mila nel solo 2016). Molti sono minori, che l'hanno ottenuta grazie all'appena citato art. 14 della legge 91/1992. Perché allora le disposizioni di questo nuovo ddl sono giuste e opportune?

- Perché si sono accumulati moltissimi adolescenti “italiani senza cittadinanza”. Si sentono italiani, parlano spesso solo l’italiano, non hanno praticamente contatti con il loro paese di origine. La cittadinanza è una cosa seria, e proprio per questo non è bene la mancata coincidenza fra status di fatto e status giuridico;
- Perché la condizione di straniero dà al giovane tutta una serie di seccature e di limitazioni. Ad esempio per andare all'estero (gite scolastiche ...). Inoltre, in molti casi il giovane si trova a dover rinnovare ogni anno il suo permesso di soggiorno, con inutile perdita di tempo e di denaro;
- Perché l'appesantimento burocratico per le questure è enorme. La legge del 1992 è stata scritta quando i minori stranieri in Italia erano un numero minimo rispetto a oggi ...

La propaganda contraria a questa legge dice che – concedendo con più larghezza la cittadinanza ai bambini e ai giovani – acceleriamo in modo artificiale il processo di integrazione, costruendo integrazione posticcia, addirittura rischiosa, evocando spettri terroristici. In realtà, tutto fa pensare che con questa legge si favorisca l'integrazione vera, perché la cittadinanza non viene affatto concessa in modo incondizionato. Non si tratta affatto di uno *ius soli* simile a quello degli USA o del Brasile.

Va infatti ribadito che con questa legge la cittadinanza NON viene concessa...

- A chi nasce in Italia “per caso”: ad esempio, non viene concessa ai figli partoriti dalle donne appena arrivate sui barconi;
- ai bambini stranieri appena arrivati in Italia (sui barconi o in altro modo);
- ai giovani ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica;
- ai nati da genitori che non lavorano o privi di reddito (condizioni necessarie per ottenere il permesso di soggiorno permanente);
- ai giovani che non frequentano con profitto la scuola;
- se il giovane e/o i suoi genitori non sono in Italia da almeno cinque/sei anni

Insomma, la legge che stiamo per votare è una legge equilibrata. Che accelera l'integrazione vera, dei figli di chi sta in Italia per lavorare e di chi in Italia studia con profitto. I tempi e i modi di concessione della cittadinanza saranno tali da garantire che ciò accada.